



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 2-2007
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

4

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionechio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Le charities con finalità religiosa in Inghilterra e Galles

GENNARO LUCA GIORDANO

1. L'attuale rilevanza sociale delle charities

Nell'ordinamento britannico, il termine *charity* indica uno status giuridico che prescinde dalla struttura legale utilizzata. Il conseguimento di tale qualifica viene accertato in base alla ricorrenza di determinati requisiti individuati da una plurisecolare elaborazione giurisprudenziale e, ora, dal *Charities Act 2006*¹.

La disciplina legislativa del *charitable status*, indipendentemente dal tipo che ne costituisce la realizzazione concreta, è correntemente definita, nell'ordinamento d'Oltremarica, *charity law*. Tale corpus normativo va integrato con quello concernente le singole figure giuridiche adottate per conseguire una finalità di carattere solidaristico, quali il *trust*, l'*association* e la *company*. Pertanto, un'analisi della disciplina delle *charities* deve necessariamente muovere da questi due sistemi di norme, individuandone i confini e le relazioni.

L'istituto delle *charities* interessa il diritto ecclesiastico sotto un duplice aspetto. Da un lato, le attività dirette ad agevolare la pratica di un credo religioso sono state costantemente definite *charitable* dalla giurisprudenza². Dall'altro lato, molte organizzazioni, le cui finalità sono riconducibili ad una delle altre *heads of charity*³, sono espressione di confessioni religiose.

¹ La sezione 1 (rubricata *Meaning of "charity"*) del *Charities Act 2006* dispone come segue: *For the purposes of the law of England and Wales, "charity" means an institution which (a) is established for charitable purposes only, and (b) falls to be subject to the control of the High Court in the exercise of its jurisdiction with respect to charities.*

² Sul punto, va detto, tuttavia, che nel corso dei secoli la definizione di attività religiosa ai fini del riconoscimento del *charitable status* ha generato numerose incertezze interpretative.

³ Come si vedrà in seguito, le categorie di attività filantropiche (*heads of charity*) tradizionalmente

Le *charities* costituiscono una parte molto rilevante della vita sociale ed economica del Regno Unito. Attualmente, quelle iscritte nel registro tenuto dai *Charity Commissioners* sono quasi duecentomila, con un incremento che, a partire dal 1990, è stato di circa milleottocento unità all'anno. A queste vanno aggiunte alcune decine di migliaia di entità che non sono registrate poiché sono sottoposte ad un differente sistema di controllo pubblico o poiché, in virtù del loro radicamento nella realtà sociale britannica, sono state esentate dalla registrazione ad opera di diversi provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni. La vitalità del settore è ulteriormente testimoniata dagli oltre tre milioni di volontari che prestano la propria opera lavorativa al servizio di tali organizzazioni. È stato stimato che, nel solo anno 2000, il valore totale del loro lavoro ha superato i quindicimila miliardi di sterline⁴.

In considerazione della utilità sociale dell'attività svolta da tali organismi, lo Stato riconosce numerosi benefici fiscali, sia per le *charities*, sia per chi effettua delle attribuzioni patrimoniali gratuite a loro vantaggio⁵.

Il *favor* dell'ordinamento giuridico britannico nei confronti di tali organizzazioni si manifesta, inoltre, nella disapplicazione di alcune norme che fissano dei limiti all'utilizzo della figura del *trust*. In particolare, il perseguimento di finalità *charitable* consente di creare dei *trusts* di scopo e senza limiti di tempo, in deroga alle regole generali che prevedono l'utilizzo di tale figura soltanto a beneficio di singoli individui e per un arco temporale predefinito⁶.

individuate dalla giurisprudenza sono quattro. Il *Charities Act 2006*, nel quadro di una precisazione del concetto di *charitable purpose*, ne ha elencate quattordici. Tra queste, si segnalano, perché maggiormente attinenti all'oggetto del presente lavoro, le attività dirette ad agevolare la pratica di un credo religioso (*the advancement of religion*) ed a promuovere l'integrazione etnico-religiosa (*the promotion of religious or racial harmony*).

⁴ Cfr. il sito web www.ncvo-consult.org.uk.

⁵ Per una disamina dei vantaggi fiscali connessi allo status di *charity*, cfr. MICHAEL NORTON, *A guide to the Benefits of Charitable Status*, Directory of Social Change, London, 1988. In estrema sintesi, può affermarsi che le principali agevolazioni consistono nella esenzione, per tali entità, dalla *income tax*, dalla *corporation tax*, dalla *inheritance tax* e dalla *capital gains tax*. Inoltre, per l'ipotesi di donazione in favore di una *charity*, è prevista la deducibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, del relativo valore dall'imponibile del disponente.

Tra le opere della dottrina italiana in tema di agevolazioni tributarie a beneficio degli enti ecclesiastici, si segnalano: ANTONIO GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e Articolo 20 della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2001; LUCIANO MUSSELLI e VALERIO TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 275 ss.; PAOLO PICOZZA, voce *Enti ecclesiastici nel diritto tributario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, vol. V, Utet, Torino, 1990, pp. 248-256; CARLO REDAELLI, *Enti non profit: la «rivoluzione» incomincia dal fisco*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 1998, pp. 689-708; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1999², pp. 232 ss.; VALERIO TOZZI, voce *Regime tributario del fenomeno religioso*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, vol. XII, Utet, Torino, 1996, pp. 252-256.

⁶ Sul punto cfr. *Re Levy*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1960, p. 346.

A ciò va aggiunto che l'indeterminatezza dell'oggetto, che produrrebbe la dichiarazione di nullità di un *trust* ordinario, può essere colmata dall'autorità giudiziaria attraverso l'applicazione della cd. dottrina *cy-près*⁷.

Al di là delle menzionate norme di favore, va sottolineato il fatto che il riconoscimento della qualifica di *charity* conferisce all'organizzazione che ne è investita un particolare prestigio sociale e la rende oggetto di una grande fiducia da parte della collettività.

2. Breve disamina dell'evoluzione legislativa in materia di charities

Fin dalle più antiche versioni latine della Bibbia, il termine *caritas* venne utilizzato per tradurre il vocabolo greco ἀγάπη (amore). La pratica della carità ha costituito, fin dai primi secoli del Cristianesimo, un attributo caratterizzante l'agire cristiano, come testimoniato, tra gli altri, da Paolo, nella prima lettera ai Corinzi⁸. Già nei testi patristici dei primi secoli della Chiesa era presente la concezione per cui il compimento di opere caritatevoli potesse abbreviare il periodo di permanenza nel Purgatorio delle anime dei defunti⁹.

Con la progressiva riaffermazione del Cristianesimo, realizzatasi in Inghilterra a partire dal secolo VI d.C., si diffuse tra i credenti, animati dalla speranza di entrare nel Regno dei Cieli, la prassi di effettuare lasciti testamentari a beneficio della Chiesa¹⁰.

L'attribuzione patrimoniale era frequentemente destinata alla manutenzione di edifici sacri. Altre volte, i testatori, con i loro lasciti, istituivano delle

⁷ Questo rimedio, il cui nome deriva dall'antico francese giudiziario, legittima il giudice, quando lo scopo di un *trust* non possa essere raggiunto, a modificarne l'atto istitutivo, individuando una finalità affine. Per un'applicazione della dottrina *cy-près*, in occasione di un lascito testamentario disposto genericamente per finalità religiose cfr. *Re White*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1893, p. 41.

⁸ Cfr. Nuovo Testamento, I, Lettera ai Corinzi, cap. XIII.

⁹ La dottrina relativa alla condizione delle anime durante la loro permanenza nel Purgatorio venne successivamente definita attraverso i Concili di Lione II (1274), di Ferrara e Firenze (1438-1439) e di Trento (1545-1563). Cfr. JACQUES LE GOFF, *La naissance du Purgatoire*, Gallimard, Paris, 1981, trad. it., Einaudi, Torino, 2006 rist.

¹⁰ Come è noto, anche nei territori britannici soggetti al dominio romano, in seguito all'editto di Tessalonica, emanato da Teodosio I nel 380 d.C., il Cristianesimo divenne la religione dello Stato. Tuttavia, dopo l'invasione dei Sassoni, avvenuta nel V-VI secolo d.C., si diffusero nuovamente, nelle isole britanniche, il paganesimo e l'idolatria. Il riaffermarsi del Cristianesimo ebbe inizio con l'opera di evangelizzazione, condotta da un gruppo di missionari inviati nel Kent da Papa Gregorio Magno, nel 596 d.C. Sul punto, cfr., tra gli altri, DAVID HUME, *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688*, vol. II, T. Cadell, London, 1830, pp. 48 ss.

chantries, con la finalità di assicurare la celebrazione di messe e, in genere, di atti di culto in suffragio della loro anima o di quella di persone da loro indicate¹¹. Poiché la concezione canonica della pietà comprendeva anche il compimento di azioni in favore dei bisognosi¹², i testamenti dell'epoca prevedevano spesso disposizioni per il sostentamento dei poveri, per il mantenimento di istituzioni educative, sanitarie o assistenziali. Tutti questi lasciti vennero definiti dalla giurisprudenza *charitable uses* o *charities*.

L'affermarsi, in Inghilterra, della *common law*¹³ portò con sé la crescente applicazione dell'istituto del *trust*. Tale figura manifestò ben presto la sua attitudine a realizzare una stabile destinazione di entità patrimoniali per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Pertanto, si diffuse un sempre maggiore utilizzo del *charitable trust* come strumento per beneficiare le istituzioni religiose o per realizzare altre disposizioni di utilità sociale.

È noto come, a partire dal secolo XVI, lo scisma anglicano e la nascita di una Chiesa di Stato determinarono, in ambito legislativo e giurisprudenziale, l'affermarsi di un atteggiamento intollerante verso le altre confessioni religiose. In tale contesto, le disposizioni a titolo gratuito effettuate per finalità di carattere religioso che non fossero riconducibili al credo anglicano vennero costantemente bollate dalle corti come *superstitious uses* e, di conseguenza, dichiarate nulle¹⁴. Pertanto, la qualifica di *charitable uses*, in ambito religioso, venne riservata ai soli lasciti che beneficiassero la Chiesa ufficiale.

Durante il regno di Elisabetta I (1558-1603) si manifestò in maniera

¹¹ Sebbene si abbia notizia dell'esistenza delle *chantries* già in epoca precedente alla conquista normanna, questo istituto non ebbe larga diffusione fino alla metà del secolo XIV. Da allora, il loro numero fu in costante crescita, fino a raggiungere la cifra di 2.374 all'epoca in cui ne fu decretata la soppressione. La loro eliminazione, stabilita da Enrico VIII, venne completata dal suo successore Edoardo VI nel 1547. Cfr. LESLIE BASIL CURZON, *Dictionary of Law*, Longman, Harlow, 2001⁶, voce *chantry*.

¹² Il compimento di opere caritatevoli in favore dei bisognosi è attualmente affermato dal *Codex Iuris Canonici* sia come obbligo per i fedeli (can. 222, § 2) che come fine della Chiesa (can. 1254, § 2).

¹³ L'origine di tale sistema giuridico, che costituisce una peculiarità dei Paesi anglosassoni, viene collocata nel periodo immediatamente successivo alla unificazione dell'Inghilterra, realizzata da Guglielmo il Conquistatore tra il 1066 ed il 1087. Fu allora che il governo centrale, impegnato a rafforzare le proprie prerogative unitarie nei confronti dei particolarismi locali, dette impulso alla creazione di un diritto comune valido in tutta l'Inghilterra. Tale sistema giuridico si sedimentò in un corpo organico di norme all'epoca della dinastia dei *Tudor* (1485-1603): cfr. LESLIE BASIL CURZON, *op. cit.*, voce *common law*; GARY SLAPPER, *The English legal system*, Cavendish, London, 2001⁵, pp. 3-4.

¹⁴ Cfr., tra gli altri, *Lady Egerton's Case*, in *Duke's Law of Charitable Uses*, 1605, pp. 127 ss.; *Attorney General v Baxter*, in *Vernon's Chancery Reports*, 1684, pp. 248 ss.; *Attorney General v Hughes*, in *Vernon's Chancery Reports*, 1689, pp. 105 ss.; *Da Costa v De Paz*, in *Ambler's Chancery Reports*, 1753, pp. 228 ss.

sempre più pressante l'esigenza di reprimere la cattiva amministrazione dei beni destinati al perseguimento di attività filantropiche. L'inadeguatezza dei sistemi predisposti dall'ordinamento giuridico per assicurare l'adempimento dei lasciti caritatevoli scoraggiava chi avesse avuto intenzione di effettuarne. Il diffuso senso di sfiducia verso i *charitable uses* finiva per sottrarre importanti risorse, che avrebbero potuto essere utilizzate a beneficio delle classi meno abbienti, riducendo, fra l'altro, un pericoloso fattore di instabilità sociale. La politica attuata da Elisabetta I in materia di *charities* può essere considerata una risposta all'esigenza di rendere più ingenti le risorse a beneficio degli strati disagiati della popolazione, che, sul finire del secolo XVI, si erano ampliati soprattutto a causa di una serie di raccolti disastrosi e dello sforzo economico richiesto dalla guerra contro la Spagna¹⁵.

Nel 1597, ad opera del *Charitable Trusts Act*, venne istituita una commissione di controllo sulla corretta amministrazione dei beni destinati ad una finalità caritatevole. Il preambolo del *Charitable Uses Act* del 1601, allo scopo di precisare le competenze di tale commissione, elencò una serie di attività di carattere filantropico. La lista ivi contenuta ha costituito il punto di partenza per una plurisecolare elaborazione giurisprudenziale che, attraverso il ricorso alla interpretazione analogica, ha progressivamente determinato il concetto di *charitable purposes*.

Dalla fine del secolo XVII, si affermò l'utilizzo, accanto al *trust*, dello strumento associativo per il perseguimento di finalità caritatevoli¹⁶.

Il *Charitable Uses Act* del 1601 rimase in vigore fino al 1888, allorché il *Mortmain and Charitable Uses Act* ne sancì l'abrogazione. Tuttavia, il legislatore, conscio della rilevante opera di interpretazione effettuata nei secoli dalle corti, stabilì che la nozione di *charity* sarebbe rimasta quella contenuta nel preambolo dello statuto elisabettiano e successivamente precisata dalla giurisprudenza (*should be construed as references to charities within the meaning, purview, and interpretation of the preamble to the statute*).

Nel 1891, in occasione di una controversia giudiziaria avente ad oggetto l'esenzione dal pagamento dell'imposta sui redditi¹⁷, venne effettuata da

¹⁵ Tale aspetto è ben evidenziato da GARETH JONES, *History of the Law of Charity, 1532-1827*, Cambridge University Press, London, 1969, pp. 22 ss.

¹⁶ Sulla età della cd. *associated philanthropy*, cfr.: KIRKMAN GRAY, *A History of English Philanthropy from the Dissolution of the Monasteries to the taking of the first census*, Augustus M. Kelley, New York, 1967, pp. 79-81; DAVID EDWARD OWEN, *English Philanthropy 1660-1960*, Oxford University Press, Oxford, 1965, pp. 11-12.

¹⁷ Cfr. *Comrs for Special Purposes of the Income Tax v Pemsel*, in *Law Reports, Appeal Cases*, 1891, pp. 531 ss.

Lord Macnaghten¹⁸ una celebre classificazione delle finalità caritatevoli nell'ordinamento giuridico britannico. In tale circostanza, venne affermato che le attività, il cui svolgimento dava diritto all'acquisizione della qualifica di *charity*, andassero ricondotte a quattro categorie fondamentali: *the relief of poverty* (alleviamento della povertà); *the advancement of education* (promozione dell'istruzione); *the advancement of religion* (promozione della religione); *other purposes beneficial to the community* (altre finalità che arrechino un beneficio alla collettività)¹⁹.

Nel secolo XX, le *charities* si sono confrontate con due rilevanti fenomeni sociali.

Da una parte, va ricordato come gli ingenti fenomeni migratori della seconda metà del secolo XX abbiano moltiplicato considerevolmente il numero delle confessioni praticate nel Regno Unito. L'affermarsi di una società multi-religiosa²⁰ ha fatto sì che sempre più spesso le corti giudicanti ed i *Charity Commissioners* abbiano dovuto occuparsi di organizzazioni caritatevoli istituite per la promozione di confessioni diverse da quelle tradizionalmente ivi radicate. Sul punto, va ricordato come l'*Human Rights Act* del 1998 (HRA) abbia imposto ai *Commissioners*, in quanto *public authorities*²¹, di non operare discriminazioni tra le diverse credenze religiose.

Dall'altra parte, va tenuta presente la circostanza che, in tale periodo, nel Regno Unito si è progressivamente affermato un modello di Stato sociale²².

¹⁸ Lord Edward Macnaghten (1830-1913), giudice ed uomo politico inglese, è ricordato soprattutto per la celebre classificazione delle finalità caritatevoli.

¹⁹ Per un'ampia trattazione delle quattro *heads of charity*, cfr. OWEN DAVIES TUDOR, *Tudor on Charities*, Sweet & Maxwell, London, 1984⁷, pp. 9 ss.

²⁰ Sulle soluzioni legislative adottate in Inghilterra negli ultimi decenni, a fronte del diffondersi di numerose fedi religiose diverse da quelle tradizionalmente praticate, si segnalano, in particolare, SANDRA FREDMAN, *Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford, 2002; JOHN WARWICK MONTGOMERY, *Legislating for a Multi-faith Society: Some Problems of Special Treatment*, nel vol. *Discrimination: The Limits of Law*, a cura di BOB HEPPELLE e ERIKA M. SZYSZCZAK, Mansell, London, 1992; SEBASTIAN POULTER, *Ethnicity, Law and Human Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

²¹ Cfr. sezione 6, § 3 HRA.

²² In riferimento al terzo settore, segnatamente per ciò che concerne le attività svolte dagli enti ecclesiastici, anche se limitatamente alla realtà italiana, cfr., tra gli altri, CARLO CARDIA, voce *Assistenza e Beneficenza. I) Diritto Amministrativo*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. III, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1988; PAOLO CAVANA, *Verso nuove forme di organizzazione religiosa nell'ordinamento italiano: le associazioni di promozione sociale «con finalità di ricerca etica e spirituale»*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 2, 2003, pp. 493-531; GIUSEPPE DALLA TORRE, voce *Assistenza e Beneficenza. II) Diritto Ecclesiastico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. III, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1988; GIORGIO FELICIANI, *Organizzazioni «non profit» ed enti confessionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 1997, pp. 13-22; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2002; MARIA

L'assunzione, da parte dello Stato di una serie di funzioni, che precedentemente erano state svolte in via esclusiva dal terzo settore, indusse l'opinione pubblica e la classe politica ad interrogarsi sul ruolo che le organizzazioni di volontariato avrebbero potuto continuare a svolgere in tale mutato contesto. Nel 1950 venne istituita, ad opera del Governo, una commissione, con l'incarico di verificare la persistente attualità della normativa concernente il terzo settore. Nel resoconto finale della sua attività, la commissione sottolineò la necessità di fare in modo che il *voluntary sector* potesse adattarsi alle nuove esigenze della società ed essere, così, rivitalizzato (*find ways in which the goodwill of the past may be more free to serve the changing needs of the present*)²³. Le conclusioni della commissione *de qua* vennero recepite, qualche anno più tardi, nel *Charities Act* del 1960. Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal menzionato documento legislativo, ricordiamo l'adozione di una serie di benefici fiscali per le *charities*, l'istituzione di un pubblico registro delle stesse, un riassetto dei poteri dei *Charity Commissioners*²⁴.

3. Brevi cenni sulle strutture legali utilizzate per il perseguimento di finalità caritatevoli

Non esiste una enunciazione legislativa delle diverse forme giuridiche che possono essere assunte da una *charity*. Tuttavia, la necessità di destinare stabilmente uno o più beni al perseguimento di finalità *charitable* e di separarli

CRISTINA FOLLIERO, *Enti religiosi non profit e principio di sussidiarietà orizzontale. Percorsi ed esiti: dal pluralismo sociale al volontariato «di Stato»*, nel vol. *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, a cura di MARCO PARISI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 103-137; ANTONINO MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Giappichelli, Torino, 2001; PAOLO MONETA, *Stato Sociale e fenomeno religioso*, Giuffrè, Milano, 1984; Id., *Solidarietà sociale e religione: organizzazioni di utilità sociale ed enti ecclesiastici*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Cedam, Padova, 2000, pp. 1303-1327; MARCO OLIVETTI, voce *Volontariato*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1996; MARCO PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004; VALERIO TOZZI, *Istituzioni ecclesiastiche, caritative e non profit, loro rapporti con la Chiesa, lo Stato, la società civile ed il mercato*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Cedam, Padova, 2000, pp. 1627-1661; IVANA VECCHIO CAIRONE, *Sulla natura giuridica di un ente di origine ecclesiastica svolgente attività assistenziali*, in *Giustizia Civile*, n. 10, 1981, pp. 2340-2364.

²³ Cfr. *Report of the Committee on the Law and Practice relating to Charitable Trusts*, London, 1952.

²⁴ I *Charity Commissioners* sono stati istituiti nel 1853, ad opera del *Charitable Trusts Act*. In merito alla struttura, alle finalità ed ai poteri di tale organo pubblico di controllo sull'attività delle *charities*, cfr. PETER LUXTON, *The law of charities*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 421 ss.

dal restante patrimonio del disponente e degli amministratori ha imposto di impiegare uno degli strumenti che l'ordinamento giuridico britannico mette a disposizione per raggiungere tale scopo.

La figura giuridica maggiormente utilizzata per la costituzione delle *charities* è senza dubbio il *charitable trust*²⁵.

Molto diffuso è, inoltre, il ricorso alla *unincorporated association* od alla *company*. La prima è un'organizzazione di carattere associativo, priva della soggettività giuridica²⁶, costituita da più persone che, in forza di un vincolo contrattuale, agiscono per il perseguimento di uno scopo comune. La *company*, figura che viene tradizionalmente utilizzata per l'esercizio in forma collettiva di attività economica, può assumere la qualifica di *charity* a condizione che nello statuto sia previsto il perseguimento di una finalità filantropica e sia proibito l'impiego per un fine non solidaristico dei proventi derivanti dall'attività svolta. Fino ad ora, il ricorso alla *company* per lo svolgimento di attività *charitable* ha imposto una duplice forma di controllo (quella dei *Charity Commissioners* e quella della *Companies House*²⁷) ed ha obbligato ad una duplice registrazione (nel registro delle *charities* ed in quello delle *companies*). Allo scopo di evitare gli intralci burocratici derivanti da una doppia supervisione, il *Charities Act* del 2006 ha creato una nuova figura, fornita della soggettività e della personalità giuridica, denominata *Charitable Incorporated Organisation* (CIO). La CIO, figura istituzionalmente diretta allo svolgimento collettivo di attività di impresa con eterodestinazione degli utili, potrà essere iscritta unicamente nel registro delle *charities*.

Figure ulteriori, quali la *friendly society*, la *industrial and provident society* e la *charitable housing association* sono utilizzabili soltanto in alcune particolari fattispecie²⁸.

Vanno, poi, ricordate le *charities* la cui soggettività giuridica viene ricono-

²⁵ Tra gli scritti in lingua italiana che affrontano la tematica dei *charitable trusts*, si segnalano ANTONIO FUCILLO, *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 77-80; GIOVANNI IUDICA, *I trusts di pubblico interesse*, nel vol. *I trusts in Italia oggi. Problemi di diritto comparato*, a cura di ILARIA BENEVENTI, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 431-445; MAURIZIO LUPOLI, *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2001 pp. 210-216; FABRIZIO PASCUCI, *I trusts di pubblico interesse: spunti per un raffronto tra trust e fondazione*, nel vol. *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 139-165.

²⁶ Dal momento che la *unincorporated association* non possiede la soggettività giuridica, la titolarità dei rapporti giuridici che la concernono viene normalmente assunta da una o più persone fisiche, in forza di un *trust*.

²⁷ Tutte le società dotate di autonomia patrimoniale perfetta, che hanno sede nel Regno Unito, sono soggette alla giurisdizione della *Companies House*. Quest'ultima è una Agenzia (*Executive Agency*) del Dipartimento governativo dell'industria e del commercio (*Department of Trade and Industry*). Il Regno Unito possiede fin dal 1844 un sistema di registrazione delle entità societarie. La materia è attualmente regolata dai *Companies Acts* del 1985 e del 1989.

²⁸ Per una trattazione di queste figure e dei limiti del loro impiego, cfr. PETER LUXTON, *op. cit.*, pp. 317-333.

sciuta *by Royal Charter* o *by special Act of Parliament*.

Tra le circa quattrocento organizzazioni attualmente operanti nel Regno Unito, la cui soggettività giuridica è stata riconosciuta attraverso *Royal Charters*²⁹ si ricordano le più antiche università³⁰, molte istituzioni culturali, il *British Museum*, alcuni ospedali, la *BBC*, la *Royal Air Force* ed i più importanti enti ecclesiastici espressione della Chiesa anglicana. Il riconoscimento in forza di *Royal Charter* rappresenta uno status symbol per una *charity*³¹. Esso, normalmente, viene concesso soltanto a quelle organizzazioni che sono ben radicate nella realtà sociale britannica e che perseguono delle finalità largamente condivise.

La creazione di *charities* attraverso *Acts of Parliament* rappresenta, al giorno d'oggi, una fattispecie molto rara. Non esiste un contenuto tipico per il riconoscimento di una *charity* ad opera di un *Act of Parliament*, ma ogni provvedimento normativo è modellato sulla base delle specifiche esigenze che intende soddisfare. Un esempio di *charity* istituita in virtù di un atto parlamentare è rappresentato dai *Church Commissioners*, organismo che ha il compito di amministrare i beni della Chiesa d'Inghilterra³². Essendo composta da membri dell'organizzazione ecclesiastica (quali gli arcivescovi di *Canterbury* e *York*) e da alte cariche dello Stato (quali il *Prime Minister*, il *Lord Chancellor*³³ e l'*Home Secretary*³⁴), tale entità riflette l'impostazione

²⁹ Il *Royal Charter* (letteralmente "Decreto Reale") è un istituto che ha origine in epoca medioevale, allorché veniva utilizzato dalla Corona per conferire lo status di *city* ad un gruppo selezionato di collettività. Tale concessione ha sempre costituito espressione di un potere discrezionale del sovrano, anche se, solitamente, lo status di *city* veniva riconosciuto a quelle comunità presso cui si trovava una cattedrale. Nel corso dei secoli, si è affermata la prassi di utilizzare tale strumento giuridico per attribuire la soggettività giuridica a diverse entità di rilevanza pubblicistica. Non va dimenticato, tuttavia, che, accanto alle *cities* riconosciute dal sovrano, esiste una folta schiera di comunità che posseggono da tempo immemorabile tale status. Nel 2002, nell'ambito dei festeggiamenti per i cinquant'anni di regno (*Golden Jubilee*) di Elisabetta II, è stata concessa, in virtù di *Royal Charter* la qualifica di *city* a *Preston, Stirling, Newport, Lisburn* e *Newry*.

³⁰ Le università di creazione più recente, invece, conseguono la soggettività giuridica secondo le prescrizioni del *Further and Higher Education Act* del 1992.

³¹ Così, MICHAEL CHESTERMAN, *Charities, Trusts and Social Welfare*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1979, p. 204.

³² Tale organo venne istituito dalla *Church Commissioners Measure* del 1947.

³³ Il *Lord Chancellor* ha per secoli accentrato nella sua figura una serie di rilevanti attribuzioni nel campo legislativo, esecutivo e giudiziario. Il *Constitutional Reform Act* del 2005 ha sottratto a tale organo molte delle sue tradizionali competenze, soprattutto in ambito giudiziario. Egli è tuttora il custode del *Great Seal of the Realm* che può sostituire, nei documenti ufficiali, l'apposizione della firma del Sovrano. È interessante notare come il *Lord Chancellor*, una delle istituzioni più elevate dell'apparato statale, svolga anche delle funzioni consultive nel procedimento di nomina dei sacerdoti anglicani e dei giudici di alcune corti ecclesiastiche (*Consistory Courts, Arches Court of Canterbury, Chancery Court of York, Court of Ecclesiastical Causes Reserved*).

³⁴ Questa figura, il cui nome completo è *Secretary of State for the Home Department*, è il respon-

confessionista che caratterizza, almeno formalmente, l'ordinamento giuridico britannico.

4. *Le attività di promozione della religione al vaglio della giurisprudenza*

Nel testo del *Charitable Uses Act* del 1601, il sostegno alle *charities* con finalità religiose era limitato alla riparazione delle chiese (*repair of churches*). Successivamente, una plurisecolare elaborazione giurisprudenziale ha esteso l'ambito delle attività di promozione del fenomeno religioso che sono giudicate rilevanti per il conseguimento dello status di *charity*.

In un primo filone di pronunce ci si interroga spesso sull'accezione di credo religioso e sulla sua distinzione dalle convinzioni di carattere morale o filosofico. Tali decisioni riflettono in qualche modo l'evoluzione dell'atteggiamento tenuto dall'ordinamento giuridico britannico nei confronti delle confessioni religiose diverse da quella ufficiale. In connessione a tale interrogativo, ci si è spesso domandato fino a che punto fosse legittima un'indagine di merito avente ad oggetto il patrimonio dottrinario delle singole confessioni religiose.

Si è ricordato in precedenza come, nel periodo successivo alla Riforma, i lasciti che fossero stati disposti per promuovere culti diversi da quello anglicano venissero costantemente bollati dalla giurisprudenza come *superstitious uses* e, di conseguenza, dichiarati nulli. Successivamente, con il progressivo affermarsi di una maggiore tolleranza in campo religioso³⁵, sono stati reputati caritatevoli i lasciti disposti per la promozione della religione cattolica³⁶, di quella ebraica³⁷, di alcune dottrine di derivazione cristiana quali il presbiterianesimo³⁸, l'unitarianismo³⁹ ed il metodismo⁴⁰.

sabile, per l'Inghilterra ed il Galles, degli affari interni.

³⁵ Ci sembra che i principali provvedimenti legislativi che hanno accompagnato questa progressiva affermazione siano il *Toleration Act* del 1689, il *Roman Catholic Relief Act* del 1829, il *Jewish Relief Act* del 1858 e l'*Human Rights Act* del 1998.

³⁶ Cfr. *Bradshaw v Tasker*, in *Mylne & Keen's Chancery Reports*, 1834, pp. 221 ss.; *West v Shuttleworth*, in *Mylne & Keen's Chancery Reports*, 1835, pp. 684 ss.; *Walsb v Gladstone*, in *Phillips' Chancery Reports*, 1843, pp. 290 ss.

³⁷ Cfr. *Da Costa v De Paz*, in *Ambler's Chancery Reports*, 1754, pp. 228 ss.; *Straus v Goldsmith*, in *Simon's Vice Chancery Reports*, 1837, pp. 614 ss.; *Re Michel's Trust*, in *Beavan's Rolls Court Reports*, 1860, pp. 39 ss.

³⁸ Cfr. *Attorney General v Wansay*, in *Vesey Junior's Chancery Reports*, 1808, pp. 231 ss.

³⁹ Cfr. *Shrewsbury v Hornby*, in *Hare's Chancery Reports*, 1846, pp. 406 ss.

⁴⁰ Cfr. *Dawson v Small*, in *Law Reports, Equity Cases*, 1874, pp. 114 ss.

Le corti giudicanti, a partire dal secolo XIX, hanno spesso ritenuto che, nel valutare l'ammissibilità nell'ordinamento britannico di una *charity* con finalità di religione, non occorresse vagliare l'impianto teologico di ciascun gruppo religioso. Questo atteggiamento tollerante è bene rappresentato dalla decisione adottata nel caso *Thornton v Howe*⁴¹ (1862). La fattispecie portata all'attenzione dei giudici concerneva un lascito di terreni, che avrebbe dovuto fornire le risorse necessarie per la pubblicazione delle opere di Joanna Southcote, una donna, la quale affermava che era incinta per opera dello Spirito Santo e che avrebbe dato alla luce un secondo Messia. In tale occasione, venne deciso che, sebbene il contenuto degli scritti di questa donna apparisse molto sciocco (*very foolish*), non fosse compito della corte ingerirsi nel merito del rapporto dell'uomo con il trascendente e che, pertanto, il lascito in oggetto poteva essere considerato *charitable* per la promozione della religione.

In dottrina è stato sottolineato come, ove una cerimonia non fosse caratterizzata dalla venerazione di un Essere superiore (*supreme being*), essa non potesse essere qualificata religiosa nell'accezione fatta propria dal *Pemsel case*⁴². In tale ottica, è stato affermato che il concetto di promozione della religione, ai fini del riconoscimento dello *status charitable*, non possa escludere *a priori* un culto di matrice pagana⁴³.

Tuttavia, questa impostazione è stata, in tempi recenti, più volte disattesa dalle decisioni dei *Charity Commissioners*, che hanno ritenuto le credenze di impronta pagana non rientranti nel concetto di religione. Così, nel 1996, pur riconoscendo la qualifica di *charity* a "The Pagan Hospice and Funeral Trust", essi non hanno considerato l'attività di tale organizzazione come pratica di un culto religioso. La registrazione, infatti, è stata motivata sulla base della considerazione che l'utilità sociale del *trust* in oggetto era rappresentata dalla attività svolta a beneficio dei malati e dei moribondi e, quindi, riconducibile alla quarta categoria menzionata nel *Pemsel case* (*other purposes beneficial to the community*). Allo stesso modo, nel 1999 i *Charity Commissioners* hanno negato l'iscrizione nel registro delle *charities* ad una fondazione denominata *Odinhof*, che promuoveva l'antico culto del dio Odino.

Un'altra organizzazione alla quale non è stata concessa la qualifica di *religious charity* è la "Chiesa di *Scientology* per l'Inghilterra ed il Galles" (*Church of Scientology for England and Wales*). In tale vicenda, il rifiuto di iscrizione da

⁴¹ Cfr. *Thornton v Howe*, in *Beavan's Rolls Court Reports*, 1862, pp. 14 ss.

⁴² Cfr., tra gli altri, FRANCIS HEADON NEWARK, *Public benefit and religious trust* in *Law Quarterly Review*, 1946, p. 244.

⁴³ Cfr. FRANCIS HEADON NEWARK, *ivi*, p. 245.

parte dei *Commissioners* ha preso le mosse dalla considerazione che le attività di “*auditing*” e “*training*”, praticate da tale associazione non costituiscono atti di venerazione di un’entità trascendente⁴⁴. La questione della qualifica come confessione religiosa della Chiesa di *Scientology* si era già posta nel 1970 allorché, invocando il *Place of Worship Registration Act* del 1855, venne richiesta la registrazione come luogo di culto di un edificio utilizzato per lo svolgimento delle pratiche di *Scientology*. Già in siffatta circostanza, la Corte giudicante ritenne che il credo della Chiesa di *Scientology* rappresentasse una filosofia di vita più che una religione concernente la venerazione di un Essere superiore⁴⁵.

A diverse conclusioni sono giunti i *Commissioners* di fronte alla richiesta di registrazione presentata dal *Sacred Hands Spiritual Centre*, un’associazione che riunisce persone dedite alle pratiche dello spiritualismo. I *Commissioners* hanno ritenuto che la menzionata organizzazione potesse iscriversi nel registro da essi tenuto come *charity* diretta all’*advancement of religion*, dal momento che, alla base dei riti spiritualistici, vi è la credenza in un’entità trascendente, denominata “Spirito del mondo” (*spirit world*)⁴⁶.

Tra le decisioni giurisprudenziali del secolo XX, ci sembra opportuno segnalare quella pronunciata in occasione della vicenda della *Ethical Society* (un’associazione di ispirazione agnostica, che perseguiva la diffusione di alcuni principi di carattere etico)⁴⁷. La corte che si occupò della vicenda ritenne che tale persona giuridica non poteva essere qualificata come un’organizzazione per la promozione della religione, dal momento che i principi da essa affermati concernevano i rapporti tra gli uomini, intesi come la risultante di convinzioni etiche, ma non religiose. Tuttavia, la menzionata organizzazione venne ugualmente considerata una *charity*, in quanto rientrante nella quarta categoria della classificazione effettuata da Lord Macnaghten (*other purposes beneficial to the community*).

Le medesime considerazioni hanno portato a non riconoscere come *religious charity* la massoneria, dal momento che i principi di condotta imposti agli aderenti non sono ispirati dalla fede in una divinità⁴⁸.

⁴⁴ Cfr. CHARITY COMMISSIONERS, *Application by the Church of Scientology (England and Wales) for Registration as a Charity*, decisione del 17 novembre 1999, consultabile sul sito web www.charity-commission.gov.uk.

⁴⁵ Cfr. *R v Registrar General, ex p Segerdal*, in *Law Reports, Queen’s Bench*, 1970, p. 697.

⁴⁶ Cfr. CHARITY COMMISSIONERS, *Decision of the Charity Commissioners to register Sacred Hands Spiritual Centre as a charity*, decisione del 5 settembre 2003, consultabile sul sito web www.charity-commission.gov.uk. La matrice culturale di tale credenza va ricercata nella teoria hegeliana del *Weltgeist*.

⁴⁷ Cfr. *Re South Place Ethical Society*, in *Weekly Law Reports*, 1980, pp. 1565 ss.

⁴⁸ Cfr. *United Grand Lodge of Ancient, Free and accepted Masons of England v Holborn BC*, in

Come ripetutamente evidenziato sia dalle corti che dai *Charity Commissioners*, il favor legislativo nei confronti delle *charities* con finalità religiosa si giustifica soltanto ove la loro attività arrechi un beneficio alla collettività. L'applicazione pratica di tale principio ha costituito l'oggetto di un secondo filone di pronunce, nelle quali ci si è spesso domandato quanto ampia dovesse essere la cerchia dei beneficiari perché potesse ravvisarsi una pubblica utilità⁴⁹. Il criterio prevalente, rimasto pressoché invariato attraverso i secoli, è che un'attività può essere definita caritatevole se procura un beneficio per una sufficiente porzione della popolazione (*a benefit for a sufficient section of the community*)⁵⁰. Del resto, come è stato efficacemente affermato: “*The word 'advancement' connotes the concept of public benefit (...). When a man says his prayers in the privacy of his own bedroom, he may truly be concerned with religion but not with the advancement of religion*”⁵¹.

Poiché sia gli edifici sacri⁵² che i cimiteri⁵³ sono potenzialmente aperti a tutti, le corti hanno costantemente considerato *charitable* i lasciti disposti per la loro conservazione. Al contrario, tenendo conto della imprescindibile presenza di un beneficio per la collettività, non è stata considerata filantropica un'attribuzione patrimoniale disposta per il mantenimento di una singola tomba⁵⁴. Nella medesima prospettiva, in una pronuncia del 1919, venne

Weekly Law Reports, 1957, p. 1080. In tale occasione, la Corte definì come segue il concetto di promozione della religione: “*To advance religion means to promote it, to spread its message ever wider among mankind; to take some positive steps to sustain and increase religious belief; and these things are done in a variety of ways which may be comprehensively described as pastoral and missionary.*”.

⁴⁹ Sul punto, cfr. COLIN EDWARD CROWTHER, *Religious Trusts: their development, scope and meaning*, George Ronald, Oxford, 1954, pp. 19 ss.

⁵⁰ Tale locuzione viene utilizzata in numerosi documenti ufficiali dei *Charity Commissioners*. Cfr., tra gli altri, CHARITY COMMISSIONERS, *The Public Character of Charity*, February 2001, consultabile sul sito web www.charity-commission.gov.uk.

⁵¹ Cfr. *National Deposit Friendly Society Trustees v Skegness UDC*, in *Law Reports, Appeal Cases*, 1959, p. 293.

⁵² Cfr. *Re King*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1923, pp. 243 e ss. La casistica è particolarmente ampia e concerne lasciti per l'ornamento di una chiesa (*Hoare v Osborne*, in *Law Reports, Equity Cases*, 1866, pp. 585 ss), per la conservazione di un organo (*Adam v Cole*, in *Beavan's Rolls Court Reports*, 1843, pp. 353 ss.), per l'istituzione di un coro (*Re Royce*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1940, pp. 514 ss.).

⁵³ Cfr. *Attorney General v Blizard*, in *Beavan's Rolls Court Reports*, 1855, pp. 233 ss.; *Re Vaughan*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1886, pp. 187 ss.; *Re Manser*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1905, pp. 68 ss.

⁵⁴ Cfr. *Doe d Thompson v Pitcher*, in *Maule & Selwyn's King's Bench Reports*, 1815, pp. 407 ss.; *Mellick v President of the Asylum*, in *Jacob's Chancery Reports*, 1821, pp. 180 ss.; *Fowler v Fowler* in *Beavan's Rolls Court Reports*, 1864, pp. 616 ss.; *Re Dalziel*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1943, pp. 277 ss.

escluso, per mancanza di pubblica utilità, il carattere filantropico di un *trust* disposto al fine di far suonare le campane di una chiesa nell'anniversario della morte del testatore⁵⁵.

Partendo dal presupposto che l'attività del clero sia istituzionalmente diretta verso il pubblico, la giurisprudenza ha costantemente giudicato caritatevoli i lasciti effettuati con lo scopo di assicurare la formazione del clero⁵⁶ o il suo sostentamento⁵⁷. Al contrario, un'attribuzione patrimoniale a beneficio di una casa di riposo per il clero della Chiesa d'Inghilterra non è stata considerata filantropica, dal momento che si è ritenuto non apportante un vantaggio diretto per la collettività⁵⁸.

La necessaria sussistenza di un beneficio per la collettività, ai fini dell'applicazione della legge sulle *charities*, ha fatto sorgere un problema di pertinenza, a proposito di quelle attività religiose, che si esplicano esclusivamente nella contemplazione e nella preghiera.

Ad esempio, la circostanza che un'abbazia fosse regolarmente aperta al pubblico e che i religiosi svolgessero opere di beneficenza anche all'esterno ha fatto sì che la stessa venisse considerata una *charity*⁵⁹.

A diverse conclusioni è giunta la giurisprudenza, allorché un testatore aveva attribuito dei beni in *trust* per sostenere un convento di Carmelitane, monache conducenti una vita di clausura e di pura contemplazione. In tale occasione, si è posta la questione di valutare la sussistenza di un beneficio pubblico nella circostanza che, attraverso l'intercessione delle preghiere, le monache ottenevano che Dio aiutasse i membri della collettività e che la loro vita di clausura costituisse un modello di edificazione spirituale a vantaggio di tutti. Investita del problema, la *House of Lords* ha ritenuto che non si trattava di un *charitable trust*, dal momento che non era ravvisabile un tangibile beneficio per la collettività. Infatti, non era possibile verificare empiricamente il fatto che le preghiere determinassero una intercessione tra Dio e gli uomini e che l'esempio delle monache producesse una effettiva edificazione morale per la collettività⁶⁰.

⁵⁵ Cfr. *Re Arber*, in *The Times*, 13 Dec 1919.

⁵⁶ Cfr. *Re Williams*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1927, pp. 283 ss.

⁵⁷ Cfr. *Pember v Inhabitants of Kingston*, in *Equity Cases Abridged*, 1639, pp. 95 ss.; *Dundee Magistrates v Dundee Presbytery*, in *Macqueen's Scotch Appeal Cases*, 1861, pp. 228 ss.

⁵⁸ Cfr. *Re Warre's Will Trusts*, in *Weekly Law Reports*, 1953, pp. 725 ss.

⁵⁹ Cfr. *Caldey Abbey*, in *Charity Commissioners report*, 1969, p. 19; nello stesso senso, *Society of the Precious Blood*, in *Charity Commission Decisions*, 1995, pp. 11-17.

⁶⁰ Cfr. *Gilmour v Coats*, in *Law Reports, Appeal Cases*, 1949, pp. 426 ss.

Nella copiosa giurisprudenza in tema di attribuzioni *mortis causa* disposte per la celebrazione di messe e di cerimonie religiose in genere è stato spesso sottolineato come per il riconoscimento della qualifica di *charity* fosse necessario che il rito venisse effettuato in pubblico.

Così, in un caso relativamente recente⁶¹, una corte si è trovata in presenza di un lascito testamentario di una somma di denaro al vescovo cattolico di *Westminster*, effettuato da una donna per la recita di messe in suffragio di sé medesima, di suo marito e di altri suoi congiunti. L'atto di ultima volontà non specificava come le messe avrebbero dovuto essere celebrate ma l'organo giudicante, per salvare la validità del legato, ha interpretato l'atto di ultima volontà nel senso che le messe avrebbero dovuto essere celebrate in pubblico.

5. Notazioni conclusive

Il *Charities Act* del 2006 è ispirato alla volontà del legislatore di agevolare l'attività delle *charities*, per il fatto che esse contribuiscono in maniera rilevante al soddisfacimento dei bisogni di larghi strati della popolazione⁶². Mosso dall'intento di migliorare l'efficienza di tale istituto, il provvedimento normativo *de quo* ha introdotto una serie di innovazioni atte a renderne più efficiente l'amministrazione, più agevole il passaggio da una struttura giuridica ad un'altra, più incisivi i poteri di intervento dell'organo pubblico di controllo.

Per quanto concerne l'oggetto della nostra indagine, ci sembra che il *Charities Act* del 2006 abbia inteso rimuovere molte di quelle incertezze, delineatesi in giurisprudenza, circa l'ambito delle attività filantropiche che danno diritto ad acquisire la qualifica di *charity*. A tale scopo, nella sezione 2 (*Meaning of "charitable purpose"*) del provvedimento legislativo in esame viene effettuata una dettagliata elencazione delle finalità caritatevoli il cui perseguimento consente di ottenere la qualifica di *charity*. Tra queste, vengono ricomprese le attività dirette ad agevolare la pratica di un credo religioso (*the advancement of religion*) ed a promuovere l'integrazione etnico-religiosa (*the promotion of religious or racial harmony*). La sezione 3 (*The "public benefit" test*) dell'atto normativo in oggetto ribadisce quanto affermato in maniera univoca dalla

⁶¹ Cfr. *Re Hetherington's Will Trust*, in *Law Reports, Chancery Division*, 1990, pp. 1 ss.

⁶² Cfr. CABINET OFFICE, *Private Action, Public Benefit. A Review of Charities and the Wider Not-For-Profit Sector*, September 2002, relazione governativa sul terzo settore, liberamente consultabile sul sito web www.cabinetoffice.gov.uk.

giurisprudenza, ovvero che le finalità elencate nella sezione 2 debbano, comunque, apportare un beneficio per la collettività (*a purpose falling within section 2 must be for the public benefit*) e che tale utilità vada dimostrata in concreto (*it is not to be presumed that a purpose of a particular description is for the public benefit*). Ci sembra, tuttavia, che il testo della legge non abbia enunciato alcun canone ermeneutico atto a dissipare i dubbi esaminati nel paragrafo precedente. In particolare, riteniamo che non sia stata chiarita adeguatamente l'esatta portata del concetto di utilità sociale (*public benefit*), che è l'elemento indispensabile perché una determinata attività possa essere qualificata *charitable*.

In ogni caso, crediamo che, per il diritto ecclesiastico, l'aspetto di maggior interesse del *Charities Act* del 2006 sia rappresentato dal fatto che esso si inserisce in un plurisecolare processo che, seppure con alcune resistenze, ha determinato la sostanziale affermazione, nell'ordinamento giuridico britannico, di un modello pluralista in campo religioso. La persistenza, nel Regno Unito, di una Chiesa di Stato appare essere sempre più un mero omaggio alla tradizione, che non determina, all'atto pratico, significative discriminazioni ai danni degli appartenenti a confessioni diverse da quella anglicana. Può ritenersi che una tappa fondamentale di tale processo di equiparazione del trattamento giuridico dei vari credi religiosi sia stata rappresentata dall'*Human Rights Act* del 1998 (HRA)⁶³, che, a decorrere dal 2 ottobre 2000, ha incorporato nell'ordinamento giuridico britannico la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950. Gli interpreti sono sostanzialmente concordi nel riconoscere natura costituzionale alle norme dell'HRA⁶⁴.

⁶³ Tra gli scritti che analizzano il provvedimento normativo in esame ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico britannico, si segnalano JASON COPPEL, *The Human Rights Act 1998: Enforcing the European Convention in the Domestic Courts*, Wiley, Chichester, 1999; STEVEN GREER, *A Guide to the Human Rights Act 1998*, in *European Law Review*, 1999, pp. 3 ss.; STEVEN GREER, *The European Convention on Human Rights: achievements, problems and prospects*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; ANTHONY LESTER, DAVID PANNICK, *Human Rights: Law and Practice*, Lexisnexis, London, 2004²; KEIR STARMER, *European Human Rights Law*, Legal Action Group, London, 2000.

⁶⁴ Sebbene il Regno Unito non possieda una Costituzione scritta, si ritiene in maniera pressoché pacifica che vada riconosciuta natura costituzionale ad alcuni documenti normativi che sono stati prodotti nel corso dei secoli, quali la *Magna Charta Libertatum* del 1215, il *Bill of rights* del 1689, l'*Act of Settlement* del 1700, i diversi *Acts of Union*, i *Parliament Acts* del 1911 e 1949, il *Crown Proceedings Act* del 1947, l'*European Communities Act* del 1972 e, appunto, l'*Human Rights Act* (HRA) del 1998. La sovraordinazione di tali atti alle altre norme che compongono l'ordinamento britannico è frutto di un'opera di interpretazione. Da un punto di vista strettamente formale, invece, i richiamati provvedimenti legislativi vanno qualificati come leggi ordinarie. L'inclusione dell'HRA tra le norme di rango costituzionale viene prevalentemente fondata sulla circostanza che la sezione 4 di tale provvedimento legislativo ha previsto la possibilità, per le corti di rango più elevato (*Higher Courts*), di dichiarare la incompatibilità di un atto normativo di rango

Ci sembra che il *Charities Act* del 2006 abbia inteso portare alle estreme conseguenze il principio di non discriminazione religiosa affermato dall'articolo 9 della CEDU⁶⁵. Su questa linea politica, il provvedimento normativo *de quo* ha accolto un'accezione quanto mai ampia del concetto di religione, affermando che esso includa sia le fedi politeistiche (*a religion which involves belief in more than one god*) sia quelle che non contemplano la credenza in una divinità (*a religion which does not involve belief in a god*).

La eliminazione di ogni forma di differenziazione normativa tra le diverse confessioni, seppure nel limitato settore delle *charities*, può essere considerata un presupposto fondamentale nell'ottica della integrazione fra gruppi sociali legati a teologie differenti fra loro.

Quanto all'espressione *a religion which does not involve belief in a god*, osserviamo innanzitutto come la stessa costituisca un momento di discontinuità rispetto alla convinzione, più volte ribadita dalla giurisprudenza, che il concetto di religione implichi necessariamente la credenza in un Essere superiore (*supreme being*)⁶⁶. Tuttavia, riteniamo che il legislatore non abbia voluto operare una equiparazione al credo religioso di convinzioni filosofiche. Infatti, considerando che viene, comunque, utilizzato il termine *religion*, siamo indotti a credere che il *Charities Act* del 2006 abbia voluto riferirsi soltanto all'ateismo⁶⁷. In ogni caso, ci sembra che l'espressione utilizzata contenga una contraddizione in termini perché non è concepibile una religione senza la fede in una entità ultraterrena. L'ateismo, infatti, negando l'esistenza di Dio (cd. ateismo dogmatico) o ritenendo che l'uomo non sia in grado di dimostrarla (cd. ateismo scettico o agnostico), appare, piuttosto, equiparabile ad una corrente filosofica⁶⁸.

primario con le disposizioni in esso contenute (*declaration of incompatibility*). Si sottolinea, inoltre, come, secondo quanto previsto dalla sezione 19 dell'HRA, all'atto della presentazione in Parlamento di un progetto di legge, il ministro incaricato dal premier deve riferire all'Assemblea sulla compatibilità del testo proposto con i diritti e le libertà elencate nella CEDU.

⁶⁵ Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'articolo 9 (intitolato "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione") della CEDU: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». L'esigenza di rispettare l'articolo 9 della CEDU emerge dal testo dei lavori parlamentari (consultabile sul sito web www.parliament.uk) che hanno portato all'approvazione del *Charities Act* del 2006.

⁶⁶ Sulla rilevanza giuridica del concetto di religione, cfr. MARIO TEDESCHI, *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, nel vol. *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 233-248.

⁶⁷ Per una trattazione dei rapporti tra le convinzioni di matrice agnostica ed il diritto di libertà religiosa, cfr. CARLO CARDIA, *Ateismo e libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai giorni nostri*, De Donato, Bari, 1973.

⁶⁸ Cfr. CECILIA MOTZO DENTICE, voce *Ateismo*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. V, Istituto dell'Enci-

Nel concludere questa indagine, esprimiamo il nostro convincimento che, anche in considerazione del forte valore simbolico rappresentato dalla potenziale equiparazione delle nozioni di credo religioso, da una parte, e di convinzione filosofica, dall'altra, la materia costituirà ben presto oggetto di contenzioso. In tale ipotesi, c'è da augurarsi che la giurisprudenza si adoperi per dissolvere quanto prima le ambiguità generate sul punto dal testo legislativo.

clopedia Italiana, Roma, 1949. Sull'ateismo, in tempi più recenti, EUGENIO LECALDANO, *Un'etica senza Dio*, Laterza, Bari-Roma, 2006; GEORGE MINOIS, *Histoire de l'athéisme, Les incroyants dans le monde occidental des origines à nos jours*, Fayard, Paris, 1998, tr. it. *Storia dell'ateismo*, Editori riuniti, Roma, 2003 rist.